

6640/2012

01114

no 6640/1212

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata delle Imprese  
Composto dai magistrati

Dott. ssa Farini Manuela Presidente  
Dott. ssa Guzzo Liliana Giudice rel.  
Dott. ssa Marra Annamaria Giudice

REP.  
SICID

A scioglimento della riserva assunta il 15.11.2012 osserva

A ha proposto reclamo avverso l'ordinanza depositata il 14.9.2012 che ha rigettato la domanda cautelare svolta ex art 700 c.p.c., con cui egli, premesso di essere socio della B s.r.l., aveva richiesto di poter accedere alla documentazione fiscale e contabile della società ai fini di veder garantito in via d'urgenza il diritto di consultazione riconosciutogli dall'art. 2476 c.c. Il rigetto è stato motivato con il rilievo che la B s.r.l. era stata trasformata in s.p.a. in data 28.8.2012 e il diritto di cui all'art. 2476 c.c. spettava al socio di s.r.l. ma non al socio di società per azioni. Le spese di lite sono state compensate.

A ha chiesto la riforma del reclamato provvedimento rilevando:  
- che il ricorso era stato depositato in data 28.8.2012 in orario antecedente alla deliberazione della società di trasformazione di B da s.r.l. a s.p.a.  
- che comunque la delibera di trasformazione di B da s.r.l. ad s.p.a. era assoggettata all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, che detta pubblicità aveva effetto costitutivo, e che tale adempimento era avvenuto in data 13.9.2012 sicchè al momento del deposito del ricorso cautelare B era ancora una s.r.l.  
- che la trasformazione della società non poteva in ogni caso elidere il diritto del ricorrente a consultare i libri sociali e la documentazione relativi alla gestione precedente alla trasformazione.

Il reclamo va rigettato.

Come rilevato dal reclamante, ex art 2500 c.c., la trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari e non della data della deliberazione. Va però osservato che, anche a tener conto di ciò, la decisione del primo giudice è intervenuta in data 14.9.2012, quanto dunque era già stata pubblicata nel registro delle Imprese la delibera di trasformazione di B in s.p.a., pubblicazione avvenuta in data 13.9.2012. Dal momento in cui la trasformazione della società ha avuto effetto (per l'appunto 13.9.2012), A risulta essere socio non di s.r.l. ma di s.p.a. e poiché i diritti di consultazione di cui all'art. 2476 c.c. sono esercitabili solo nell'ambito di società a responsabilità limitata (nel mentre in ragione del diverso assetto sociale, ciò non è previsto per le s.p.a.) il reclamante è dal 13.9.2012 privo della titolarità del diritto di consultazione invocato, e ciò opera relativamente a tutta la documentazione sociale, anche antecedente alla trasformazione.

Il reclamo va dunque rigettato.

Nella per le spese non essendosi costituita la parte reclamata

P.Q.M.

Rigetta il reclamo,

nulla per le spese

Deciso in Venezia il 15.11.2012

Il Presidente

*Manuela Farini*

